



Statuto

XVI Congresso Nazionale

Riccione, Febbraio 1994

Statuto

TITOLO I

Associazione: Generalità

CAPO I

COSTITUZIONE, SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita l'Associazione Sindacale dei Medici Dirigenti del sistema sanitario italiano, denominata ANAAO ASSOMED.

2. Possono essere iscritti all'Associazione tutti i medici dipendenti dagli Enti Pubblici del SSN e da enti che comunque operano nell'ambito del SSN con stato giuridico comparabile a quello dei dipendenti, ovvero che operano in strutture sanitarie in relazione funzionale integrata con le strutture del SSN.

3. Possono altresì essere iscritti all'Associazione:

- i medici che al momento dell'interruzione del rapporto di dipendenza con il SSN risultino iscritti all'Associazione;
- i medici con pensione a carico della CPS;
- i medici dipendenti dallo Stato e da Enti Parastatali.

4. L'Associazione ha sede legale e sociale nella città di Milano.

Articolo 2 Statuto e Regolamenti Regionali

1. L'Associazione è retta dal presente Statuto.
2. Il presente Statuto è integrato, per quanto concerne alcuni aspetti dell'organizzazione e dell'operatività associativa al livello decentrato, dai «Regolamenti Regionali» di cui al successivo art. 22.

Articolo 3 Scopi e finalità

1. L'Associazione si ispira al principio della tutela della salute individuale e collettiva da ottenersi mediante l'erogazione, omogenea sul territorio nazionale, di servizi sanitari qualificati, efficienti ed efficaci, promuovendo l'evoluzione e la valorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e la crescita professionale dei medici dipendenti pubblici, esaltandone il ruolo dirigenziale.
2. L'Associazione intende perseguire:
 - a) il riconoscimento della figura del medico specialista dirigente attraverso l'effettiva attribuzione di funzioni tecnico-gestionali delle strutture ad essi affidate nonché il pieno riconoscimento dell'autonomia professionale di tutti i dirigenti medici, favorendo inoltre la reale aziendalizzazione delle strutture del SSN;
 - b) il superamento delle attuali divisioni e servizi ospedalieri e territoriali, mediante la creazione di strutture dipartimentali al cui interno l'organizzazione del lavoro medico venga attuata con modalità che esaltino la professionalità e la responsabilizzazione del dirigente medico;
 - c) la promozione di una costante applicazione delle metodiche di verifica della qualità sulla produttività delle strutture del SSN, fatte salve l'autonomia e le peculiarità dell'atto medico;
 - d) il rafforzamento del ruolo dei medici dirigenti del SSN relativamente alla formazione specialistica post-laurea, sottolineando la pari dignità del SSN rispetto alle Facoltà di Medicina, per quanto concerne la didattica e la ricerca;
 - e) la reale attuazione del principio dell'affidamento alle strutture sanitarie del SSN dei corsi di formazione professionale, dell'aggiornamento obbligatorio e della formazione permanente del personale non medico del SSN;
 - f) la realizzazione delle condizioni per le quali ciascun medico dirigente del SSN possa dare la propria disponibilità alla struttura pubblica nella quale opera raggiungendo la piena gratificazione professionale, anche in rapporto all'espletamento della libera professione, quale espressione del completo rapporto medico-paziente, facendo coincidere in tal modo l'interesse individuale e collettivo.
3. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) promuovere e coordinare ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici della categoria;
 - b) dare assistenza agli associati in controversie di carattere sindacale ed ogni altra controversia, nell'ambito dell'esercizio della professione, comprese quelle previdenziali;
 - c) curare i collegamenti tra gli associati e promuovere la formazione dei quadri;
 - d) gestire attività assistenziali con gli strumenti individuati come più idonei nei confronti degli associati;
 - e) stimolare e verificare che le prestazioni e le modalità delle stesse erogate del SSN, siano qualificate, efficaci e rispettose della dignità del cittadino ammalato;
 - f) patrocinare e tutelare ad ogni effetto gli associati;
 - g) gestire un «centro studi» autonomo per lo svolgimento di attività di ricerca, elaborazione e proposta nei vari settori di interesse e di operatività dell'As-

sociazione;

h) promuovere, sia a livello centrale che regionale, l'istituzione di una o più «strutture finalizzate» alla tutela degli associati con lo scopo di sviluppare oltre alla attività di cui alle precedenti lettere, l'assistenza degli associati medesimi in ogni settore di interesse della categoria mediante «strumenti» ritenuti all'uopo idonei.

CAPO II

IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 4

Composizione e competenze

1. Massimo organo deliberativo dell'Associazione è il Congresso Nazionale.

2. Esso è costituito dai delegati Regionali e delle Province Autonome - in numero di 3,5,8 ed 11, rispettivamente per le Regioni che abbiano fino a 500, da 501 a 1000, da 1001 a 2500, oltre 2500 iscritti - eletti, fra gli associati iscritti da almeno tre mesi rispetto alla data di convocazione, con le modalità indicate dal Regolamento Regionale nel rispetto delle minoranze.

3. I singoli delegati prendono parte attiva agli atti deliberativi del Congresso ed esprimono nelle singole votazioni il numero dei voti effettivamente rappresentati fermo restando che il numero complessivo dei voti di ciascuna sezione regionale deve essere pari al numero degli iscritti della Regione, in regola con le quote associative. In caso di necessità uno dei delegati può dare, per iscritto, mandato di votare ad un altro delegato appartenente alla stessa Regione o Provincia Autonoma. Ogni delegato non può comunque ricevere più di una delega.

4. Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di parola e non di voto, salvo che siano anche delegati regionali:

- i Segretari Regionali e delle Province Autonome,
- gli ex Presidenti ed ex Segretari Nazionali dell'ANAAO ASSOMED e dell'ANAAO purché ancora iscritti,
- il Presidente ed il Segretario Nazionale uscente,
- i componenti della Segreteria Nazionale uscente,
- i componenti del Collegio dei Revisori uscente,
- i componenti della Commissione di Controllo uscente.

Articolo 5

Modalità di Convocazione

1. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria dal Segretario Nazionale su deliberazione del Consiglio Nazionale ed ha luogo, ogni tre anni, nella sede da questo prescelta.

2. Per particolari motivazioni associative o sindacali il Consiglio Nazionale può deliberare, esplicitandone i motivi, il rinvio, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, della convocazione del Congresso Nazionale ordinario.

3. L'avviso di convocazione è corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deliberato dal Consiglio Nazionale.

4. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) dai due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale. Nel caso in cui la mozione scritta motivata, presentata nel corso di un Consiglio Nazionale in assenza della maggioranza qualificata dei componenti (2/3) abbia ottenuto la maggioranza semplice dei presenti, la mozione deve essere inviata a cura

della Segreteria Nazionale, entro e non oltre dieci giorni dalla data della sua presentazione, a tutti i componenti il Consiglio Nazionale perché gli stessi, per iscritto, entro i successivi trenta giorni provvedano ad inviare la risposta contenente il semplice consenso o dissenso nei confronti della mozione in oggetto.

Le risposte devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata RR entro la mezzanotte del trentesimo giorno dalla data di spedizione della richiesta effettuata da parte della Segreteria (fa fede il timbro postale).

Le risposte non pervenute nei termini su esposti saranno considerate astensioni.

Il Segretario Nazionale, dopo che la Segreteria Nazionale avrà dato atto con formale provvedimento del raggiungimento della maggioranza prescritta dai due terzi, convoca il Congresso Straordinario.

b) da almeno un quinto degli iscritti, in regola con le quote di adesione al 31 dicembre dell'anno precedente, i quali firmano la richiesta presso le Segreterie Regionali e delle Province Autonome, le quali sono garanti e responsabili dell'autenticità delle firme.

5. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

6. Il Congresso straordinario dovrà essere convocato dal Segretario Nazionale, su conforme decisione della Segreteria Nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta motivata con avviso corredato dall'ordine del giorno dei lavori.

7. L'avviso di convocazione del Congresso ordinario deve pervenire alle Segreterie Regionali e delle Province Autonome almeno sessanta giorni dalla sua data di inizio; quello del Congresso straordinario almeno trenta giorni prima.

Articolo 6 **Competenze**

1. Il Congresso Nazionale:

- a) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
- b) elegge a maggioranza semplice i membri elettivi del Consiglio Nazionale previsti dal successivo art. 10, comma 1, lettera c), i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Controllo;
- c) elegge il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale, dallo stesso proposta, su unica scheda;
- d) elegge il Presidente dell'Associazione;
- e) approva lo Statuto e sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione;
- f) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti all'Associazione, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e decide la devoluzione del patrimonio sociale;
- g) prende visione del bilancio consuntivo triennale dell'Associazione;
- h) discute e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività;
- i) si pronuncia in via definitiva sulla eventuale sfiducia al Segretario Nazionale ed alla Segreteria Nazionale proposta dal Consiglio Nazionale. Nel caso in cui la mozione, votata a scrutinio segreto, ottenga più del 50% dei voti congressuali, il risultato opera immediatamente ed il Congresso procede seduta stante alla elezione del nuovo Segretario Nazionale e, contestualmente, della nuova Segreteria Nazionale.

2. All'inizio dei lavori, il Congresso Nazionale provvede ad eleggere:

- il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza,
- la Commissione Elettorale,
- la Commissione per la Verifica dei Poteri,
- la Commissione per le Politiche Associative,

- la Commissione per lo Statuto.

3. Il Presidente del Congresso è eletto, per alzata di mano, su proposta del Segretario Nazionale al quale spetta esclusivamente di coordinare l'apertura dei lavori.

4. All'Ufficio di Presidenza vengono designati almeno cinque iscritti all'Associazione proposti dal Presidente del Congresso ed approvati dall'assemblea per alzata di mano.

5. La Commissione Elettorale e quella per la Verifica dei Poteri, composte ciascuna di almeno tre membri, sono proposte dall'Ufficio di Presidenza del Congresso ed approvate dall'assemblea sempre per alzata di mano.

6. La Commissione per lo Statuto, composta da almeno 20 membri, è proposta dalla Presidenza del Congresso all'approvazione dell'assemblea, sempre per alzata di mano.

La Commissione per lo Statuto designa un suo coordinatore, raccoglie le proposte di modifica dello Statuto elaborate da apposita commissione istituita dal Consiglio Nazionale almeno tre mesi prima dell'apertura del Congresso, le istruisce unitamente alle eventuali proposte di modifica che saranno presentate entro il termine stabilito in sede congressuale, dai delegati e le presenta tutte, accompagnandole di proprio motivato parere, al Congresso perché si pronunci in via definitiva.

7. La Commissione per le Politiche Associative, composta da almeno 20 membri, viene eletta per alzata di mano dai delegati al Congresso, su proposta della Presidenza ed elabora i documenti finali da sottoporre all'approvazione del Congresso stesso.

Articolo 7

Modalità per le votazioni

1. Salvo diversa specifica previsione, il Congresso delibera a maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di esprimere giudizi su persone o di procedere alla elezione dei membri effettivi degli organi dell'Associazione; negli altri casi le modalità di espressione del voto sono decise dall'Ufficio di Presidenza.

2. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, a ciascun delegato verranno fornite schede a «voti cumulativi» pari al numero dei voti che al singolo delegato sono stati attribuiti dalla Commissione Verifica Poteri; su ciascuna scheda di votazione non possono essere riportati nominativi in misura superiore al numero degli eleggendi. Negli altri casi le votazioni avverranno per appello delle Regioni e Province Autonome ed i delegati voteranno dichiarando ed esibendo contemporaneamente il numero dei voti ad essi attribuiti. Il conteggio dei voti in questo caso è tenuto da due componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 8

Riferimento iscritti

1. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma partecipa al Congresso Nazionale con un numero di voti pari agli iscritti in regola con le quote sociali allo scadere del 3° mese antecedente alla data di convocazione del Congresso stesso, così come risultanti alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo.

TITOLO II

L'Organizzazione Centrale

CAPO I

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE CENTRALE

Articolo 9

Generalità

1. Sono organi dell'Associazione al livello nazionale:

- il Consiglio Nazionale
- il Segretario Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- il Presidente
- la Conferenza Organizzativa
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- la Commissione di Controllo

Articolo 10

Il Consiglio Nazionale: a) composizione

1. Il Consiglio Nazionale, resta in carica tre anni, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, ed è composto:

- a) dai Segretari Regionali e delle Province Autonome
- b) da Rappresentanti Regionali e delle Province Autonome in numero di 1 per i primi 500 iscritti e di ulteriore 1 ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250, eletti dal Congresso Regionale con le modalità indicate dal regolamento Regionale e delle Province Autonome, nel rispetto delle minoranze.
- c) da n. 7 membri eletti dal Congresso Nazionale, di cui n. 2 in rappresentanza dei medici ministeriali su liste presentate da almeno 25 delegati al Congresso o da almeno 5 Segretari Regionali e delle Province Autonome ed, infine, da almeno 2/3 della Segreteria Nazionale Uscente.

Le liste dovranno essere presentate all'Ufficio di Presidenza del Congresso fino a tre ore prima di quella stabilita per l'inizio delle operazioni di voto; a ciascuna lista viene attribuito un numero di seggi pari, proporzionalmente, al numero dei voti riportati.

Ciascuna lista potrà comprendere un numero maggiore di nominativi rispetto a quelli da eleggere per ciascuna categoria, per assicurare le sostituzioni in caso di dimissioni, impedimenti o qualsiasi altra causa. I Consiglieri saranno proclamati eletti secondo l'ordine di presenza, per singola categoria, in ciascuna lista.

2. Partecipano al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Controllo, il Segretario Nazionale, il Presidente ed i Componenti della Segreteria Nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale è insediato dal Segretario Nazionale entro 30 giorni dalla elezione dei componenti di nomina del Congresso Nazionale.

Articolo 11

Il Consiglio Nazionale: b) competenze

1. Il Consiglio Nazionale è, subordinatamente al Congresso Nazionale ed entro le linee da esso fissate, l'organo deliberativo dell'Associazione; esso guida, rappresenta, controlla ed amministra l'attività della stessa, in tutti i suoi settori.

2. In particolare il Consiglio Nazionale è competente a:

- eleggere, al suo interno, il Coordinatore, a maggioranza assoluta dei suoi

componenti;

- eleggere i componenti delle commissioni permanenti e delle commissioni speciali di cui al successivo art. 13 ed i relativi coordinatori;
- proporre, con la maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti aventi diritto al voto, la sfiducia al Segretario Nazionale e, conseguentemente, alla Segreteria Nazionale. In tale evenienza il Presidente dell'Associazione provvede, entro i successivi novanta giorni, a convocare un Congresso Nazionale Straordinario perché si pronunci in via definitiva;
- deliberare e farsi promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le indicazioni del Congresso e della Conferenza Organizzativa;
- verificare che gli organi periferici dell'Associazione operino in coerenza con la linea sindacale tracciata dal Congresso Nazionale;
- amministrare i beni dell'Associazione e autorizzare le spese straordinarie;
- organizzarsi in Commissioni permanenti di lavoro;
- delegare l'adempimento di particolari compiti a suoi singoli membri od a membri delle commissioni di sua nomina; in particolare mantiene direttamente i contatti con gli organi periferici dell'Associazione tramite propri membri all'uopo designati, in rapporto soprattutto alle necessità regionali;
- approvare il bilancio preventivo generale dell'Associazione entro il 31 gennaio ed il bilancio consuntivo entro il 30 giugno;
- determinare l'ammontare delle quote associative, su proposta della Segreteria Nazionale, eventualmente in entità diversa in relazione alle varie categorie di iscritti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3;
- destinare parte dei contributi riscossi, previo specifico stanziamento autorizzato - su sua richiesta - dalla Segreteria Nazionale, a titolo di contributo ad enti, associazioni e società aventi per scopo, l'elevazione culturale, professionale, scientifica, socio-economica dei medici ed aventi diritto nonché la promozione di forme di previdenza integrativa, la gestione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale;
- decidere a maggioranza dei 2/3 dei componenti, sulla base delle proposte della Commissione di Controllo, gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di associati, motivando la decisione assunta nel caso in cui la sanzione comminata sia di minore entità rispetto a quella proposta della Commissione di Controllo;
- verificare la coerenza degli associati alle linee sindacali e congressuali dell'Associazione;
- curare i rapporti con le società scientifiche.

Articolo 12

Il Consiglio Nazionale: c) Convocazione e Votazioni

1. Il Consiglio è convocato dal proprio Coordinatore, su sua iniziativa, nonché entro 30 giorni da quando ne facciano esplicita richiesta la Segreteria Nazionale, con indicazione degli argomenti da trattare, ovvero almeno un terzo dei suoi componenti effettivi e di diritto.
2. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima della data di convocazione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma o chiamata telefonica diretta o altri sistemi telematici con riscontro, purché la stessa pervenga almeno tre giorni prima della data di convocazione.
3. Il Coordinatore del Consiglio Nazionale al fine di assolvere ai compiti di cui al presente articolo si avvale della struttura della Segreteria Nazionale - Settore Organizzativo.
4. Il Consiglio Nazionale è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto.
5. Le votazioni riguardanti persone vengono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei presenti.

6. Le votazioni per le altre attribuzioni statutarie vengono effettuate per appello nominale ed a maggioranza semplice dei presenti.

7. Non sono ammesse deleghe, salvo quanto previsto al successivo art. 27 per i Segretari Regionali e delle Province Autonome.

Articolo 13

Consiglio Nazionale: d) Commissioni Permanenti e Speciali

1. Su propria iniziativa o su proposta della Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale può decidere l'istituzione di Commissioni Permanenti afferenti a settori di attività di particolare interesse per l'Associazione e riconducibili ai settori in cui è articolata la Segreteria Nazionale nonché Commissioni Speciali afferenti alle situazioni dei medici iscrivibili ex art. 1, comma 3, ovvero a particolari condizioni lavorative, a particolari ambiti operativi del SSN, ecc.

2. Ogni commissione è composta, di norma, da 5 membri ed è nominata su proposta della Segreteria Nazionale.

3. Le Commissioni sono coordinate e convocate dal Corrispondente Responsabile di Settore della Segreteria Nazionale e si riuniscono ordinariamente in occasione delle riunioni del Consiglio Nazionale.

4. Le Commissioni possono essere integrate da esperti del settore o da associati non facenti parte del Consiglio Nazionale.

Articolo 14

Il Segretario Nazionale

1. E' eletto direttamente dal Congresso Nazionale, unitamente alla Segreteria Nazionale; la lista dei candidati della Segreteria Nazionale individua nominativamente i responsabili dei Settori di cui all'art. 15, comma 4. La candidatura a Segretario Nazionale va sottoscritta da un numero di delegati che rappresenti almeno il 25% dei voti e presentata all'Ufficio di Presidenza almeno tre ore prima di quella stabilita per l'inizio delle votazioni. Nel caso in cui vengano presentate più candidature alla carica di Segretario Nazionale risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, conseguentemente, la Segreteria Nazionale dallo stesso proposta.

2. Il Segretario Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti i livelli ed effettua, dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti ed istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'attività della Segreteria Nazionale e risponde del proprio operato e di quello complessivo della Segreteria Nazionale al Consiglio Nazionale.

3. Il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale sono l'organo esecutivo dell'Associazione a livello centrale; dell'attività della Segreteria Nazionale il Segretario Nazionale fornisce annualmente al Consiglio Nazionale una relazione consuntiva ed una relazione programmatica.

4. Il Segretario Nazionale individua, all'interno dei componenti della Segreteria Nazionale, un vice Segretario Nazionale con il compito di sostituirlo per delega ovvero in caso di assenza od impedimento.

5. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Presidente dell'Associazione dispone la convocazione entro i successivi novanta giorni, di specifico Congresso Nazionale e della Segreteria Nazionale; nel caso in cui il Presidente non provveda nel senso detto, la surroga è disposta dal Consiglio Nazionale con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'eletto alla carica perdura nella stessa fino alla data in cui sareb-

be venuto a scadere il mandato del Segretario da sostituire.

Articolo 15

La Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale è composta da non più di dodici membri, escluso il Segretario Nazionale, ed è eletta dal Congresso Nazionale con le modalità indicate dall'art. 14, comma 1. Nel caso si verificassero vacanze di posti della Segreteria Nazionale, la sostituzione viene decisa dal Segretario Nazionale e comunicata al Consiglio Nazionale entro i successivi 30 giorni. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Nazionale.

2. La Segreteria Nazionale si articola in Settori, a ciascuno dei quali vanno affidate tutte le competenze riferite ad una o più «funzioni» di particolare impegno ed interesse per la funzionalità e l'efficacia complessive dell'azione e dell'Associazione.

3. Ciascun componente della Segreteria Nazionale può essere chiamato ad assumere la responsabilità di uno o più Settori; l'affidamento delle singole responsabilità, la loro modifica ed, eventuale, revoca sono di competenza del Segretario Nazionale.

4. I Settori «Amministrativo» ed «Organizzativo» vanno istituiti formalmente ed affidati a due distinti componenti della Segreteria Nazionale, perché assolvono alle seguenti incombenze specifiche delle funzioni stesse:

a) «**Amministrativa**» con il compito di assumere le responsabilità della cassa dell'Associazione e con conseguente potere di «firma» di tutti i documenti contabili e del coordinamento delle Tesorerie decentrate, nonché di proporre annualmente al Consiglio Nazionale per l'approvazione i bilanci preventivo e consuntivo ed al Congresso Nazionale il bilancio consuntivo del triennio previo esame ed approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) «**Organizzativa**» con il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, di provvedere al collegamento funzionale degli organi centrali e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell'Associazione.

5. Ciascun Responsabile di Settore collabora ed interagisce con le Commissioni Permanenti, che si interessano delle stesse problematiche, nominate dal Consiglio Nazionale.

6. Il Segretario Nazionale coordina tutte le iniziative della Segreteria Nazionale mediante tempestivi contatti con i Responsabili dei singoli Settori.

7. Tutte le comunicazioni dei settori ai quadri dirigenti, agli iscritti ed a terzi, salvo casi eccezionali ed escluse quelle per il settore amministrativo, per le attività connesse ai movimenti finanziari, vengono inoltrate, previa controfirma del Segretario Nazionale, attraverso la Segreteria Organizzativa al fine di centralizzare l'archivio ed uniformare metodi e mezzi d'informazione.

8. I Responsabili di Settore relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale sulle attività svolte e presentano all'inizio di ciascun esercizio finanziario una ipotesi programmatica nella quale venga - tra l'altro - evidenziato l'onere presunto per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza.

9. La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con quelle di componente del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Controllo nonché con quella di Segretario Re-

gionale e della Provincia Autonoma.

Articolo 16 **Il Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente, eletto dal Congresso con le modalità indicate all'art. 14, comma 1, rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il garante istituzionale della corretta applicazione del presente statuto e dei regolamenti di cui al successivo art. 23 nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale.

2. Il Presidente:

- partecipa, con diritto di voto, alle sedute della Segreteria Nazionale;
- convoca ed insedia il Congresso Nazionale nel caso in cui il Consiglio Nazionale abbia proposto la sfiducia al Segretario Nazionale.

Articolo 17 **La Conferenza Organizzativa**

1. La Conferenza Organizzativa è composta da tutti i Segretari Aziendali, ovvero, ove esistenti, dai Coordinatori dei comprensori provinciali, interaziendali e delle aree metropolitane. Alla Conferenza Organizzativa partecipano i componenti, con o senza diritto di voto, del Consiglio Nazionale.

2. La Conferenza è convocata dal Segretario Nazionale, che ne coordina i lavori.

Articolo 18 **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da n. 7 membri, nominati dal Congresso Nazionale con le modalità definite all'art. 6, comma 1, lett. b).

2. All'interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice e con votazioni separate, il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti di esaminare ed approvare i bilanci consuntivi annuali nazionali, con obbligo per gli stessi revisori di effettuare i necessari controlli e verifiche sia del bilancio regionale sia dei rendiconti delle altre articolazioni decentrate dell'Associazione chiamate a gestire fondi. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale può convocare il Presidente degli omologhi organi regionali al fine di armonizzare le procedure di controllo e di verifica dei bilanci.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, per l'adempimento del mandato, si avvale di ogni strumento atto a controllare e verificare presso le segreterie regionali e delle provincie autonome, i rispettivi bilanci consuntivi nonché quelli degli altri livelli dell'organizzazione periferica.

5. I bilanci consuntivi, corredati dalla relazione e dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori di Conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea dell'organo che deve esaminarli.

6. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti. Il Revisore, eventualmente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

7. Le verifiche presso le sedi nazionali e regionali verranno effettuate dal

Collegio dei Revisori dei Conti ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del Settore Nazionale Amministrativo; in tali occasioni dovranno essere presenti almeno tre revisori. I responsabili dell'articolazione organizzativa presso la quale sarà effettuata la verifica devono essere avvertiti almeno dieci giorni prima della data della stessa e devono mettere a disposizione tutti gli elementi e documenti necessari.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato ed opera nel rispetto di cui agli Artt. 2397 e seguenti del Codice Civile, fatta eccezione per quanto concerne il numero dei componenti.

Articolo 19

La Commissione di Controllo

1. La Commissione di Controllo è costituita da 11 membri, nominati dal Congresso Nazionale con le modalità definite dall'art. 6, comma 1, lett. b).

2. All'interno dei suoi componenti, la Commissione elegge, a maggioranza semplice e con votazioni separate, il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

3. La Commissione di Controllo ha il compito di vigilare sulle attività dei vari organi dell'Associazione e di garantire l'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti Regionali e delle Province Autonome di dirimere gli eventuali conflitti sorti tra gli organi dell'Associazione.

Qualsiasi iscritto o istanza organizzativa possono rivolgersi ad essa perché proceda preliminarmente in via istruttoria e, successivamente, decisionale.

4. Non può essere richiesto l'intervento della Commissione di Controllo perché indagherà circa il merito di «opinioni espresse» essendo consentita all'interno dell'Associazione la più ampia libertà di proposta e di discussione.

5. Le riunioni della Commissione di Controllo sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni sono valide se sottoscritte a maggioranza dei presenti.

6. La Commissione è competente ad esaminare in via preliminare i ricorsi presentati da iscritti o da organi associativi; successivamente, informata la Segreteria Nazionale, procede in via istruttoria e, in ultimo, esprime specifico parere perché il Consiglio Nazionale adotti il provvedimento definitivo, con riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) inconsistenza o inefficienza amministrativa, mancata applicazione da parte di un organo dirigente delle disposizioni dettate dallo Statuto e dal Regolamento Regionale;
- b) esistenza di azioni contrarie agli indirizzi approvati dagli organi statutari per i risvolti afferenti lo Statuto e il Regolamento Regionale che danneggiano il prestigio e/o l'immagine dell'Associazione;
- c) convocazione e svolgimento del Congresso Nazionale ovvero del Congresso Regionale e della Provincia Autonoma o dell'Assemblea Aziendale senza il rispetto rispettivamente delle norme statutarie e regolamentari;
- d) controllo di merito per quanto di specifica competenza, a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai revisori dei conti a tutti i livelli.

7. La Commissione si attiene ai necessari collegamenti stabiliti dalla Segreteria Nazionale e mantiene in maniera sistematica rapporti di reciproca informazione con la Segreteria Nazionale.

8. Gli atti ed i verbali della Commissione di Controllo devono essere inviati tempestivamente in copia al Segretario Nazionale.

CAPO II STRUTTURE DI SUPPORTO

Articolo 20 Centro Studi: competenze e organizzazione

1. In attuazione del disposto del precedente art. 3, comma 3, lettera g), è istituito un Centro Studi denominato «Centro Studi ANAAO ASSOMED».
2. Il Centro Studi:
 - opera su incarico della Segreteria Nazionale e/o del Consiglio Nazionale e in coordinamento con gli stessi;
 - svolge attività di ricerca, elaborazione e pubblicizzazione su progetti afferenti sia alla struttura, organizzazione e funzionamento del sistema sanitario, anche in rapporto alle specifiche realtà regionali, sia alle condizioni formative, professionali ed operative dei Dirigenti Medici;
 - opera come momento istruttorio degli organi dirigenti in relazione alle scelte strategiche di valorizzazione professionale della Dirigenza Medica.
3. Al Centro Studi afferiscono gli strumenti stabili di ricerca, informazione e formazione dell'Associazione.
4. Il Responsabile del Centro Studi è nominato dal Segretario Nazionale.
5. L'articolazione e la strutturazione del Centro Studi sono definiti dalla Segreteria Nazionale che indica il relativo budget di spesa.

Articolo 21 Strutture Finalizzate

1. E' demandato alla Segreteria Nazionale nonché alle Segreterie Regionali e delle Province Autonome il compito di promuovere l'istituzione di una o più strutture finalizzate ai fini dell'attuazione del disposto del precedente art. 3, comma 3, lettera h).
2. Onde perseguire la migliore tutela degli associati il Segretario Nazionale indica uno o più rappresentanti dell'Associazione per la nomina all'interno degli organi delle istituende strutture di cui al precedente comma.

TITOLO III L'Organizzazione Decentrata

CAPO I I REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 22 I Regolamenti Regionali

1. L'organizzazione decentrata dell'Associazione e le modalità operative della relativa articolazione sono definite e disciplinate dai Regolamenti Regionali e delle Province Autonome da adottare con le modalità indicate ai successivi commi. I Regolamenti Regionali e delle Province Autonome si uniformano agli indirizzi, principi e vincoli definiti dal presente Statuto ed in particolare ai contenuti del «Capo» II del presente «Titolo» III ed ai contenuti dei successivi «Titoli» IV e V.
2. I singoli regolamenti sono adottati dal Congresso Regionale e delle Pro-

vincie Autonome del territorio di competenza e sono trasmessi entro i successivi 60 giorni alla Segreteria Nazionale perché ne riscontri la corrispondenza agli indirizzi, principi e vincoli di cui al precedente comma. La Segreteria Nazionale, sentita la Commissione di Controllo, provvede al riscontro entro 90 giorni dalla data di ricevimento del regolamento e comunica, nei successivi 30 giorni, l'esito del riscontro stesso alla Segreteria Regionale e della Provincia Autonoma perché provveda all'approvazione definitiva del regolamento, adeguando il documento adottato dal Congresso Regionale alle eventuali motivate osservazioni della Segreteria Nazionale. In caso di inadempimento provvede in via sostitutiva la Segreteria Nazionale.

3. Con le modalità di cui al precedente comma si provvede alla modifica dei Regolamenti Regionali e delle Provincie Autonome.

CAPO II

LINEE GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Articolo 23

Livelli dell'organizzazione

1. L'organizzazione decentrata dell'Associazione si articola nei livelli:

- regionale
- aziendale

2. Di norma nelle provincie con più di un'azienda ospedale e/o azienda USL può essere identificato un livello intermedio (provinciale, interaziendale o dell'area metropolitana). In tal caso il Regolamento Regionale prevede le modalità attuative e le modalità di nomina del Coordinatore da parte delle rappresentanze del territorio interessato.

Articolo 24

Organi dell'organizzazione decentrata

1. Sono organi dell'organizzazione decentrata:

a) livello aziendale

- l'Assemblea Aziendale: è costituita da tutti gli iscritti ed è competente ad eleggere i delegati al Congresso Regionale ed i membri del Consiglio Regionale, in quanto previsto;
- la Segreteria Aziendale: è costituita da un minimo di 3 membri compreso il Segretario Aziendale, eletti con le modalità e dall'organo indicato dal Regolamento Regionale, e costituisce l'organo esecutivo a livello aziendale;
- il Segretario Aziendale: è eletto dall'organo e con le modalità indicate dal Regolamento Regionale, ha la rappresentanza dell'Associazione all'interno dell'Azienda ed è competente a rapportarsi con la Parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello aziendale.

Il Regolamento Regionale può prevedere l'istituzione, nel caso in cui il numero degli iscritti sia congruo, del Consiglio Aziendale costituito da non più di 11 membri e competente a svolgere i compiti indicati dal regolamento regionale;

b) livello provinciale e/o di area metropolitana:

- il coordinatore provinciale e/o di area interaziendale e/o metropolitana competente ad assolvere ai compiti indicati dal Regolamento Regionale. Eventuali altri organi potranno essere istituiti in relazione a specifica previsione del Regolamento Regionale cui spetta anche la definizione delle competenze.

c) livello regionale:

- il Congresso Regionale è composto dai Delegati Aziendali, nel numero di 1 ogni 50 iscritti o sua frazione ovvero con rapporto che comunque consenta di raggiungere almeno il numero di 20 Delegati ed è competente ad eleggere i membri del Consiglio Nazionale di nomina regionale, i Delegati al Congresso Nazionale, parte dei componenti del Consiglio Regionale nonché ad approvare il Regolamento Regionale e le sue modifiche;
- il Consiglio Regionale: è costituito dai segretari aziendali e comprensoriali, se esistenti nonché da 5,7 o 9 membri eletti dal Congresso Regionale rispettivamente nel caso in cui il numero degli iscritti della regione sia non superiore a 1000, da 1001 a 2500, superiore a 2500; è competente a svolgere i compiti indicati dal Regolamento Regionale;
- la Segreteria Regionale: è costituita da un minimo di 3 membri compreso il Segretario Regionale, eletti dal Congresso Regionale e costituisce l'organo esecutivo a livello regionale;
- il Segretario Regionale: è eletto dal Congresso Regionale, ha la rappresentanza dell'Associazione a qualsiasi livello regionale ed è competente a rapportarsi con la Parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti: è costituito da 3 membri eletti dal Congresso Regionale e presieduto da un componente individuato al suo interno, ed è competente ad emanare pareri sui vari documenti contabili dell'articolazione organizzativa decentrata, con possibilità di effettuare controlli e verifiche in loco, nonché a svolgere, con riferimento al territorio di competenza, gli altri compiti individuati dal Regolamento Regionale in stretta analogia con quelli indicati all'art. 18 per l'omologo organo del livello nazionale.

TITOLO IV

Disposizioni Generali

Articolo 25

Situazioni per la non iscrizione

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, commi 2 e 3, chiunque ricopre cariche direttive a livello nazionale, regionale o provinciale in altre organizzazioni a carattere sindacale, non può essere iscritto all'Associazione.

Articolo 26

Incompatibilità

1. La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti sia del livello nazionale che del livello regionale, della Commissione di Controllo, di Presidente dell'Associazione e di Segretario Regionale.

2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia del livello nazionale che di quello periferico.

3. La carica di componente del Consiglio Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa del livello periferico.

4. La mancata applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi può essere rilevata dalla Commissione di Controllo e da qualsiasi associato tramite motivata richiesta scritta a colui cui compete la presidenza dell'organo di appartenenza del componente che sia in condizioni di incompatibilità.

5. All'associato chiamato alla responsabilità del Centro Studi si applicano le incompatibilità di cui al precedente comma 1.

Articolo 27

Segretari Regionali impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali: surroga

1. I Segretari, nel caso in cui siano per qualsiasi motivo impossibilitati od impediti a partecipare alle riunioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Conferenza Organizzativa, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro componente della Segreteria Regionale.

Articolo 28

Decadenza

1. I componenti degli organi collegiali, sia del livello nazionale che dei livelli regionale ed aziendale, decadono da tutte le cariche ricoperte all'interno dell'Associazione nel caso rimangano assenti, per tre volte consecutive, dalle riunioni dell'organo di rappresentanza, senza giustificato motivo.

2. In mancanza di giustificazione, la decadenza interviene d'ufficio, fermo restando l'obbligo del presidente o coordinatore dell'organo di darne comunicazione all'interessato ed alla Segreteria Nazionale.

3. L'associato dichiarato decaduto ai sensi dei precedenti commi, può, nei 30 giorni successivi dalla comunicazione, rappresentare in forma scritta eventuali motivi a giustificazione dell'assenza chiedendo la revoca della decadenza. L'accoglimento della richiesta avviene con la maggioranza almeno dei 2/3 dei componenti dell'organo.

4. La dichiarazione di decadenza inibisce l'elezione a qualsiasi carica associativa per un periodo di anni 3.

5. La mancata dichiarazione di decadenza nel caso si verifichi la situazione di cui al precedente comma 1, va considerata come omissione di atto di ufficio e segnalata alla Commissione di Controllo come mancata applicazione di norma statutaria.

Articolo 29

Svolgimento dei lavori nelle assemblee degli organi collegiali nazionali e periferici

1. Il titolare del potere di convocazione dei vari organi centrali e periferici;

- verifica in apertura dei lavori con appello nominale o tramite registro delle firme, la presenza del numero legale;
- coordina l'ordine dei lavori e sottopone all'approvazione dell'assemblea, per alzata di mano, i tempi di svolgimento dei lavori il tempo limite per la presentazione degli ordini del giorno, raccomandazioni e mozioni e la durata degli interventi stessi; modifiche ed integrazioni all'o.d.g. dei lavori devono essere approvati dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti di diritto;
- modera i lavori delle assemblee garantendo il regolare e democratico svolgimento delle stesse;
- concede la parola ai relatori e a quanti hanno espresso richiesta di voler intervenire, secondo l'ordine di presentazione delle richieste; è in sua facoltà sospendere il dibattito ove ne ravvisi l'opportunità;
- ammette all'accoglimento dell'assemblea le mozioni d'ordine presentate;
- interviene a chiarimento e precisazione;
- favorisce - con priorità - gli interventi richiesti per «fatto personale».

2. Nel caso in cui vengano presentati ordini del giorno, raccomandazioni e mozioni, colui che presiede l'assemblea è tenuto ad interrompere la discussione generale e ad aprire la discussione sugli stessi.

3. Nel caso di presentazioni di mozioni subito dopo l'esposizione e la lettura delle stesse, colui che presiede l'assemblea provvede ad accogliere richieste di intervento sulla stessa nel numero massimo di due a favore e due contro, quindi si attiva perché si passi subito alla votazione palese ovvero segreta quando trattasi di mozione riguardante giudizi e valutazioni sull'operato di persone.

4. Nel caso di presentazione di ordini del giorno, dopo l'esposizione e la lettura di tutti gli ordini del giorno presentati, colui che presiede l'assemblea apre la discussione generale, riservando un tempo limite per ciascun intervento. Conclusa la discussione generale, si procede alla votazione degli ordini del giorno, secondo l'ordine di presentazione, per alzata di mano ovvero - se richiesto - per appello nominale.

Articolo 30

Norme per le verbalizzazioni

1. Tutte le sedute o riunioni degli Organi Collegiali sia del livello nazionale che del livello periferico sono verbalizzate a cura di un membro a ciò deputato. Ai suddetti fini deve essere individuato, laddove non esiste un Segretario, un «incaricato della verbalizzazione».

2. Onde uniformare la stesura dei verbali si stabilisce che gli stessi si sviluppino secondo il presente schema:

- data, ora, luogo;
- organo statutario interessato;
- elenco presenze componenti;
- nominativo di chi conduce la riunione;
- ordine del giorno;
- punti discussi e relative conclusioni articolate;
- votazioni avvenute con tipologia delle stesse, elenco dei presenti reali e votanti, esito;
- firma da parte di chi ha presieduto la riunione e di un altro partecipante oltre a quella del verbalizzante.

3. I verbali dovranno essere conservati per almeno cinque anni e tenuti a disposizione degli Organi statuari e della Magistratura.

Articolo 31

Norme elettorali

1. In occasione dello svolgimento di votazioni vanno tenuti presenti i seguenti principi:

- la scheda contenente nomi illeggibili è considerata nulla limitatamente ai nomi stessi;
- la scheda contenente un numero di nominativi superiori agli eleggendi è nulla;
- qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti si dovrà procedere:

a) al ballottaggio immediato ove lo spoglio è immediato ed i votanti siano ancora sul posto, fermo restando che in caso di ulteriore parità, si procede alla nomina del più anziano di iscrizione all'Associazione;

b) alla proclamazione come eletto del candidato più anziano di iscrizione all'Associazione nel caso di votazione eseguite in sede di Congresso Nazionale o Regionale e di Assemblea/Aziendale.

2. Qualora insorgano controversie in ordine alle operazioni elettorali relative alle elezioni, è compito della Commissione di Controllo deciderle.

3. Eventuali controversie concernenti le operazioni di elezione dei delegati al Congresso Nazionale sono decise dalla Commissione Verifica Poteri del Congresso stesso.

Articolo 32

Procedimento disciplinare

1. Il Presidente della Commissione di Controllo, quando abbia ricevuta motivata richiesta di apertura di procedimento, fissa la data della seduta della Commissione perché la stessa decida in ordine successivo:

- a) l'ammissibilità o meno della richiesta;
- b) la nomina, nel caso in cui la richiesta sia stata dichiarata ammissibile, di tre membri, tra i propri commissari, da incaricare dell'istruttoria, di cui in veste di relatore.

2. La commissione istruttoria provvede a:

- a) notificare all'interessato la mozione circostanziata degli addebiti, comunicandogli il termine, non inferiore a trenta giorni e prorogabile a richiesta dell'interessato ad altri dieci giorni, entro il quale egli potrà prendere visione degli atti e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- b) istruire la pratica acquisendo quanto ritenuto necessario;
- c) trasmettere immediatamente, terminata l'istruttoria, gli atti al Presidente della Commissione di Controllo.

3. La Commissione di Controllo, ricevuti gli atti istruttori, fissa la data per la trattazione e provvede a notificarla all'interessato, indicandogli luogo, giorno e ora in cui avverrà la trattazione ed avvertendolo che, qualora non si presenti alla seduta della commissione, questa procederà in sua assenza.

4. Nel giorno fissato per la trattazione i membri della commissione istruttoria espongono alla Commissione di Controllo i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria. Quindi viene sentito, qualora sia presente, il convenuto. Chiusa la trattazione orale ed allontanato il convenuto la Commissione di Controllo decide.

5. La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, i fatti addebitati e le prove assunte, il dispositivo della sentenza e relative motivazioni. La decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei membri della Commissione di Controllo va trasmessa al Consiglio Nazionale che la rende esecutiva e dispone i relativi provvedimenti disciplinari.

La decisione del Consiglio Nazionale è pubblicizzata sul numero immediatamente successivo di Iniziativa Ospedaliera, unitamente alla proposta e relativa motivazione della Commissione di Controllo.

Articolo 33

Provvedimenti Disciplinari

1. Nei confronti di Associati che si siano resi responsabili di comportamenti rientranti in una o più fattispecie di quelle elencate all'art. 20, comma 6, il Consiglio Nazionale commina una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo scritto
- decadenza dalla carica ricoperta
- espulsione dall'Associazione

in relazione alla gravità del comportamento accertato.

Articolo 34

Sospensione dalla carica di Segretario Regionale, Segretario Aziendale e di Coordinatore Comprensoriale

1. Il Presidente, su conforme decisione della Segreteria Nazionale, nel ca-

so in cui ricorrano gravi motivi, da esplicitare nel provvedimento, procede alla sospensione del Segretario Regionale disponendo contestualmente la nomina di un Commissario, previo deferimento alla Commissione di Controllo, del Segretario sospeso.

2. Analogamente procede il Presidente su segnalazione del Segretario Regionale nei confronti del Segretario Aziendale, del Coordinatore del Comprensorio Provinciale del Coordinatore di comprensorio interaziendale e del Coordinatore dell'Area Metropolitana.

3. La sospensione permane fino alla decisione del Consiglio Nazionale sulla situazione segnalata alla Commissione di Controllo.

TITOLO V

Organizzazione rapporti finanziari e loro controlli

Articolo 35 **Riscossione e ripartizione delle quote associative**

1. Le quote associative sono riscosse in sede centralizzata e ripartite con le modalità di cui al successivo art. 36, comma 2, nella percentuale del 50% al livello nazionale e del 50% del livello regionale.

2. Il Consiglio Nazionale, a partire dell'anno in corso, entro il 30 settembre di ciascun anno, decide l'eventuale attribuzione al livello nazionale di una quota ulteriore non superiore al 5%, su richiesta motivata della Segreteria Nazionale o su propria iniziativa.

3. La quota di spettanza del livello regionale è utilizzata per le attività ed iniziative proprie dei vari livelli decentrati ed in particolare per:

- a) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare il funzionamento di tutti gli organi regionali;
- b) assumere gli oneri per dotare l'Associazione almeno di una sede regionale;
- c) assicurare il funzionamento delle attività del livello aziendale nonché delle attività richieste ai coordinatori del comprensorio provinciale, interaziendale e dell'area metropolitana, se previsti;
- d) sopportare gli oneri derivanti dalle retribuzioni di personale e di eventuali consulenti e collaboratori utilizzati per l'attività istituzionale, ivi compresi quelli riferiti ad oneri previdenziali e fiscali.

Ai fini di cui detto:

- vanno comunicati alla Segreteria Nazionale i nominativi delle persone da assumere;
- va trasmessa alla Segreteria Nazionale, entro il mese in cui si è provveduto al pagamento, copia delle fatture di liquidazioni di consulenti e collaboratori perché la Segreteria Nazionale proceda alle dovute ritenute fiscali.

4. Le quote associative di spettanza dei vari livelli decentrati sono assegnate alla Segreteria Regionale per l'ulteriore ripartizione ai livelli aziendali e, se previsti, provinciale, interaziendale e/o di area metropolitana sulla base delle indicazioni del Regolamento Regionale.

Articolo 36 **Rimessa alle Segreterie Regionali**

1. Le Regioni e le Province Autonome sono riferimento istituzionale per i flussi di spesa destinati alle strutture periferiche.

2. L'erogazione dei fondi alle Regioni ed alle Province Autonome, nella percentuale definita ai sensi del precedente art. 35, comma 1 e 2, è disposta con accredito automatico e diretto su indicazione del Settore Amministrativo della Segreteria Nazionale, da effettuarsi da parte dell'istituto di credito individuato tempestivamente rispetto al momento della riscossione, per l'importo complessivo spettante in rapporto alle quote riscosse a carico degli associati del territorio di riferimento.

3. Le segreterie regionali provvedono ad erogare alle segreterie aziendali ed eventualmente al coordinamento provinciale, interaziendale e di area metropolitana le quote di spettanza con accredito sul conto corrente presso Istituto di Credito individuato, entro 15 giorni dall'avvenuto acquisizione delle rimesse di cui al precedente commi.

4. La gestione dei conti correnti in sede regionale, aziendale e comprensoriale avviene da parte dei tesoriери dei rispettivi livelli organizzativi, previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Settore Amministrativo della Segreteria Nazionale.

5. La erogazione delle quote di spettanza del livello decentrato è sospesa esclusivamente nel caso in cui la Segreteria Regionale o della Provincia Autonoma non provveda alla trasmissione alla Segreteria Nazionale nei termini indicati al successivo art. 39, comma 2, del bilancio consuntivo riferito all'anno precedente. Le erogazioni vanno riprese, anche per le somme arretrate, ad avvenuta eliminazione dell'inadempienza.

Articolo 37

Documenti contabili: a) Bilanci di Previsione

1. Al fine di impostare la politica finanziaria dell'Associazione sono obbligatoriamente da adottare:

- i bilanci preventivi regionali;
- il bilancio preventivo nazionale;

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'organo competente individuato dal Regolamento Regionale approva il bilancio di previsione riferito all'anno successivo sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Segreteria Nazionale. Il bilancio di previsione regionale comprende il bilancio della Segreteria Regionale e se previsti, i bilanci preventivi delle articolazioni aziendali e comprensoriali del territorio di competenza. Il bilancio di previsione regionale va trasmesso al Settore Nazionale Amministrativo, entro il 15 dicembre successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell'Associazione.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il Consiglio Nazionale approva su proposta della Segreteria Nazionale, il bilancio di previsione dell'Associazione sulla base dello schema all'uopo predisposto.

Il bilancio di previsione dell'Associazione comprende le previsioni sia della Segreteria Nazionale che delle Segreterie Regionali; le previsioni per queste ultime vanno ricavate dai bilanci preventivi regionali ovvero, nel caso di mancato invio in tempo utile, definite sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo pervenuto alla Segreteria Nazionale.

Ai fini di cui al precedente comma, i singoli settori della Segreteria Nazionale formulano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, motivate proposte al Settore Amministrativo, cui compete l'elaborazione del progetto di bilancio per l'approvazione da parte della Segreteria Nazionale in tempo utile per il successivo esame ed approvazione definitiva da parte del Consiglio Nazionale.

4. La corretta gestione dei bilanci preventivi impone che i competenti organi, dei vari livelli organizzativi, dispongano impegni di spesa limitatamente agli importi complessivi previsti nei singoli capitoli del bilancio di previsione.

5. Nel caso in cui si ritengano necessarie maggiori disponibilità rispetto alle entità definite, capitolo per capitolo, in sede di bilancio l'impinguimento dei capitoli interessati va effettuato:

- a) con prelevamento del fondo di riserva nel limite massimo del 20% dello stanziamento iniziale del capitolo deficitario;
- b) previa specifica variazione al bilancio preventivo, nel caso in cui la necessità non può essere soddisfatta con la procedura di cui alla lettera a).

6. Le variazioni di bilancio sono autorizzate per quanto concerne il Bilancio Preventivo Nazionale dal Consiglio Nazionale e per quanto riguarda il Bilancio Preventivo Regionale dall'organo individuato dal Regolamento Regionale.

Articolo 38

Documenti contabili: b) Bilanci Consuntivi

1. Sono da adottare obbligatoriamente:

- i bilanci consuntivi regionali;
- il bilancio consuntivo nazionale;

2. I bilanci consuntivi redatti sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Segreteria Nazionale, vanno approvati, ed opportunamente commentati e sottoscritti dai competenti Collegi dei Revisori dei Conti, alle seguenti scadenze temporali:

- entro il 28 febbraio:

il bilancio consuntivo delle sedi aziendali e/o comprensoriali, se previsto dal Regolamento Regionale, va approvato da parte dell'organo individuata dal Regolamento Regionale su presentazione di specifico progetto da parte della Segreteria Aziendale e/o del Coordinatore Comprensoriale; invio alla Segreteria Regionale entro il 15 marzo;

- entro il 15 aprile:

il bilancio consuntivo regionale va approvato dall'organo indicato dal Regolamento Regionale per l'invio alla Segreteria Nazionale entro il 30 aprile;

- entro il 30 giugno:

il bilancio consuntivo dell'Associazione va approvato dal Consiglio Nazionale su presentazione di specifico progetto da parte della Segreteria Nazionale.

3. Ai fini cui al precedente comma:

- a) i bilanci consuntivi regionali comprendono anche le risultanze dei consuntivi degli altri livelli dell'organizzazione periferica secondo le indicazioni del Regolamento Regionale;
- b) il consuntivo dell'Associazione comprende:
 - le risultanze dei bilanci consuntivi regionali;
 - le risultanze del consuntivo della Segreteria Nazionale

4. L'elaborazione del progetto di consuntivo dell'Associazione compete al Settore Nazionale Amministrativo.

Articolo 39

Verifiche periodiche dei movimenti contabili

1. Al fine di seguire l'andamento dei movimenti contabili con periodicità semestrale fino alla computerizzazione del sistema e successivamente bimestrale, il Responsabile Nazionale Amministrativo procede alla predisposizione di una «situazione di verifica» e se del caso, propone alla Segreteria Nazionale l'emanazione correttivi per recuperare rispetto agli scostamenti accertati.

2. Il Responsabile Nazionale Amministrativo può altresì richiedere alle Tesorerie Regionali l'invio, con cadenza quadrimestrale, di rendicontazioni sui movimenti contabili effettuati onde controllare l'andamento della gestione in relazione alle disponibilità complessive dell'Associazione.

3. In analogia con quanto previsto per il Responsabile Nazionale Amministrativo del precedente comma, il Regolamento Regionale definisce idonei momenti di verifica e controllo dei movimenti contabili realizzati dai livelli aziendali e comprensoriali dei quali, comunque, va attribuita la diretta responsabilità al Tesoriere Regionale all'interno della responsabilità complessiva concernente la gestione dei fondi assegnati alla Segreteria Regionale.

Articolo 40

L'Associazione, previa approvazione a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Nazionale, può attivare rapporti federativi con Associazioni Professionali Mediche, che ne facciano richiesta e che presentino programmi e finalità affini a quelle indicate dal presente Statuto.

TITOLO VI

Norme Transitorie e Finali

Articolo 41

Modalità per l'approvazione dei Regolamenti Regionali, in prima applicazione della norma statutaria

1. Ai fini dell'approvazione dei Regolamenti Regionali in prima applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 22, le Segreterie Regionali dispongono la convocazione di specifico Congresso Regionale.

2. Al Congresso Regionale di cui al precedente comma partecipazione da 3 a 10 delegati per ciascuna provincia, secondo le decisioni dell'Assemblea Provinciale, che si esprimono nelle operazioni di voto in rapporto al numero degli iscritti da loro rappresentati ed in regola con le quote al 31 marzo 1994, eletti dall'Assemblea Provinciale a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.

3. Il Congresso è convocato entro 3 mesi dalla data di approvazione del vigente statuto. I tempi previsti dall'art. 22, comma 2, sono ridotti al 50%.